

## REGOLAMENTO (CEE) N. 220/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1991

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2083/80 della Commissione, del 31 luglio 1980, recante modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/89 (4), è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che è opportuno, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere alla codificazione del citato regolamento;

considerando che, in base al succitato articolo 6, paragrafo 3, spetta alla Commissione determinare le modalità d'applicazione relative alla superficie colturale minima, al fatturato o al volume di produzione proveniente dagli aderenti che le associazioni e le unioni devono rappresentare, nonché eventualmente al numero minimo del loro aderenti;

considerando che il criterio del volume di produzione garantisce meglio del criterio della superficie colturale — anche nei settori in cui questo potrebbe essere utilizzato — l'efficacia dell'azione delle associazioni e delle unioni; che il volume di produzione costituisce poi, più del fatturato (soggetto alle rapide variazioni dei valori monetari), una base di riferimento valida a lungo termine; che tuttavia il fatturato può costituire un criterio appropriato per taluni settori, e in particolare per settori di minore importanza per i quali, data la difficoltà di stabilire con precisione limiti minimi specifici, occorre utilizzare una base di riferimento unica;

considerando che, a causa della struttura dell'agricoltura nelle regioni e nei settori contemplati dal regolamento (CEE) n. 1360/78, non sarà possibile realizzare una concentrazione efficace dell'offerta se le indicazioni relative al volume della produzione o al fatturato delle asso-

ciazioni di produttori non sono completate dall'indicazione del numero minimo di aderenti, in modo da facilitare la partecipazione di produttori che, pur essendo orientati verso il mercato ai sensi dello stesso regolamento (CEE) n. 1360/78, hanno aziende di piccole dimensioni;

considerando che le norme specifiche relative all'attività economica delle associazioni, debbono permettere un efficace adeguamento della produzione e dell'offerta alla concentrazione e alle esigenze crescenti della domanda, pur tenendo conto della situazione esistente nelle regioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 1360/78; che quindi esse debbono escludere una frammentazione eccessiva in tali regioni, pur favorendo il pluralismo delle associazioni e delle unioni;

considerando che talune differenze constatate riguardo al volume e alla struttura dell'offerta nelle diverse regioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 1360/78 rendono opportuna la variazione dei limiti previsti;

considerando in particolare che le grandi differenze riscontrate nella produzione globale delle diverse regioni della Repubblica italiana giustificano che in determinate circostanze il volume minimo di produzione controllato dalle associazioni di questo paese venga proporzionato al livello della produzione regionale; che per questo paese la determinazione di un numero di aderenti e di un volume minimo di produzione relativamente elevato è inoltre giustificato dal fatto che l'iniziativa della costituzione di associazioni sarà assunta principalmente dalle organizzazioni di categoria, che sono in grado di mobilitare un numero rilevante di produttori e di interessare una quantità di produzione alquanto elevata; che occorre tuttavia tener conto delle profonde carenze strutturali dell'offerta di prodotti agricoli nel Mezzogiorno e nelle zone di montagna del resto dell'Italia;

considerando che in Portogallo, dato il carattere particolare dell'allevamento di suini « alentejanos de montado », disseminato su tutto il territorio, è difficile valutare la produzione nazionale ed è quindi preferibile non indicare la percentuale minima del volume nazionale di produzione che le associazioni di tale settore debbono raggiungere;

considerando che per le aziende situate nelle isole greche, nelle isole Baleari e nelle isole Canarie le profonde carenze strutturali presentate dall'offerta di prodotti agricoli giustificano una riduzione dei volumi di produzione minima;

(1) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 203 del 5. 8. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 215 del 26. 7. 1989, pag. 12.